REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 giugno 2025 n.80

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 18, comma 6 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 23 maggio 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA AL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N.72 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE.

Art. 1
(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:
"2 *bis*. La limitazione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo non si applica, altresì, nel caso in cui ricorrano nel contempo i seguenti presupposti:
a) l'immobile oggetto del finanziamento è la sede operativa di almeno due società il cui capitale sociale sia di proprietà per almeno il 70 per cento delle medesime persone fisiche e giuridiche;
b) l capitale sociale della società immobiliare e delle società di cui alla lettera a) sia di proprietà per almeno il 70 per cento delle medesime persone fisiche e giuridiche;
c) i requisiti minimi occupazionali, previsti dal presente decreto delegato, siano riferiti in maniera cumulativa alle società facenti parte del medesimo gruppo di imprese e svolgenti l'attività economica nell'immobile stesso. Il mancato rispetto di tali parametri costituisce presupposto per la decadenza dei benefici di cui all'articolo 21;
d) la richiesta del credito agevolato di cui all'articolo 14 deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle società interessate.".

Art. 2
(Modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.72/2018)

1. La lettera b), del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.72/2018 è così modificata:
"b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro, nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si

riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento dell'autorizzazione ad operare nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione, fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria, in ragione di 25 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70 per cento del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;".

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.72/2018, gli operatori economici titolari di autorizzazione ad operare per l'esercizio dell'attività di servizio, possono accedere, nell'anno 2025, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per progetti di investimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) così come modificato dall'articolo 2.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato n.72/2018, nell'anno 2025, per le attività di servizio che richiedono l'accesso all'importo di credito agevolato cui al comma 1, sono considerati ammissibili gli investimenti in corso da non più di otto mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto del bene oggetto dell'investimento.
3. In base all'andamento delle richieste in ordine al credito agevolato previsto al comma 1, sulla base di apposita relazione dell'UO Ufficio Attività Economiche, il Congresso di Stato valuta la modifica dell'articolo 7 per gli anni successivi al 2025 ai sensi all'articolo 18, comma 6 della Legge 24 dicembre 2018 n.173.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi